

**Allegato A**  
**Deliberazione di Consiglio n. 13/22**  
**del 21.12.2022**

**Regolamento sulle modalità di svolgimento delle funzioni di tutela  
del mercato e della fede pubblica**

Pagine 5 (compresa la copertina)

## REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI TUTELA DEL MERCATO E DELLA FEDE PUBBLICA

### Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento presso la Camera di Commercio di Pistoia-Prato delle funzioni in materia di regolazione del mercato di cui al successivo articolo 2.
2. Ai sensi del presente Regolamento:
  - .per “Camera di Commercio” o “Ente” si intende la Camera di Commercio di Pistoia-Prato;
  - .per “Commissione” si intende la Commissione per la tutela del mercato, operante presso la Camera di Commercio, di cui agli articoli 5 e 10;
  - .per “consumatore” si intende il soggetto giuridico che agisce in ambito diverso rispetto a quello del professionista;
  - .per “professionista” si intende la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale, conclude contratti con i consumatori;
  - .per “clausole vessatorie e/o inique”, si intendono quelle clausole inserite nei contratti che regolano rapporti fra professionisti e consumatori, dando luogo a un significativo squilibrio nei diritti e negli obblighi derivanti dai contratti stessi;
  - .per “concorrenza sleale” si indica, in ambito economico-produttivo, l'utilizzo di tecniche, pratiche, comportamenti, mezzi illeciti e scorretti per ottenere un vantaggio sui competitori o per arrecare loro un danno;
  - .con il termine “Authority” si fa riferimento a tutti gli organismi amministrativi indipendenti con funzione di controllo e di regolamentazione.

### Articolo 2 – Attività della Camera di Commercio

- La Camera di Commercio esercita, tra le altre, le seguenti funzioni a tutela del mercato e della fede pubblica:
  - a) controllo sulla presenza di clausole vessatorie in condizioni generali di contratto e documenti posti in pubblica consultazione da parte delle principali Authority nazionali;
  - b) promozione dell'azione di repressione della concorrenza sleale ex art. 2601 codice civile e costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ai sensi dell'art. 2 della legge 580/1993.
- L'attività di controllo sulle clausole vessatorie di cui alla lettera a) del comma 1 è esercitata d'ufficio.
- Il suddetto controllo è prodromico all'attività dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolta ai sensi dell'art. 37 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), che attribuisce alla medesima Autorità la competenza nel dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti.
- La funzione volta a promuovere l'azione di repressione della concorrenza sleale o la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, di cui alla lettera b) del comma 1, può essere esercitata:
  - a) d'ufficio;
  - b) su istanza di qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché da portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, che intendano segnalare alla Camera di Commercio territorialmente competente atti, fatti o comportamenti lesivi degli interessi generali del sistema delle imprese e del mercato, a tutela dell'iniziativa d'impresa, della libertà di concorrenza e dei consumatori.

### Articolo 3 – Gestione delle attività

1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio sovrintende all'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 2. Può delegare le proprie funzioni, in tutto o in parte, a un dirigente o a un funzionario camerale.

2. In tale ultimo caso, laddove nel prosieguo del presente Regolamento si parla di “Segretario Generale”, si fa riferimento al dirigente o funzionario appositamente delegato.

#### **Articolo 4 - Segreteria**

1. Svolge le mansioni di Segreteria un funzionario nominato dal Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Il Segretario partecipa alle riunioni della Commissione di cui al successivo articolo 5 con funzioni di verbalizzazione e dà attuazione ai pareri della stessa.

#### **Articolo 5 – Commissione consultiva**

1. È costituita una Commissione, in una posizione di terzietà rispetto agli attori del mercato, che svolge, a supporto della Camera di Commercio, una funzione consultiva nelle materie di cui al precedente articolo 2.
2. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal successivo articolo 10.

#### **Articolo 6 – Controllo d’ufficio**

1. Il Segretario Generale, su segnalazione della Segreteria di cui al precedente art. 4 e sentita eventualmente la Commissione, può valutare l’opportunità di procedere d’ufficio in relazione a possibili casi di condizioni contrattuali inique in contratti e documenti posti in pubblica consultazione da parte delle principali Authority nazionali secondo le modalità e i tempi indicati dall’autorità interessata.
2. Per quanto concerne invece la promozione di un’azione di repressione della concorrenza sleale nonché per la costituzione di parte civile dell’Ente nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, il Segretario Generale può promuovere il controllo con propria determinazione pubblicata sul sito web della Camera di Commercio, dando contestualmente incarico alla Commissione di formulare un parere in merito.
3. Sia per l’azione di repressione della concorrenza sleale che per la costituzione di parte civile, l’avvio dell’attività di controllo deve essere comunicata a tutte le parti coinvolte (comprese eventuali associazioni o organizzazioni dei consumatori individuate o facilmente individuabili quali portatrici di un interesse diretto, immediato e attuale) con l’invito a depositare presso la Segreteria, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, memorie scritte e qualsiasi altro documento utile alla procedura in questione.
4. Qualunque altro soggetto portatore di interessi individuali o collettivi, pubblici o privati ha facoltà di intervenire, presentando una richiesta motivata alla Segreteria entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’avvio dell’attività di controllo.
5. Al fine di verificare l’insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i componenti della Commissione e la fattispecie oggetto del parere, la Segreteria acquisisce una specifica dichiarazione d’indipendenza sottoscritta dai componenti del suddetto organo. Nel caso in cui uno o più componenti si trovino in situazione di incompatibilità, devono astenersi dal rilascio del parere e possono essere sostituiti dai corrispondenti supplenti.

#### **Articolo 7 - Istruttoria e conclusione attività avviate d’ufficio**

1. Nel caso di attività avviate d’ufficio relative a documenti posti in pubblica consultazione per l’esame della possibile vessatorietà di clausole contrattuali, i pareri predisposti dalla Commissione, in mancanza di rilievi o di richieste di ulteriori approfondimenti da parte del Segretario Generale, vengono trasmessi all’autorità interessata entro i termini indicati nella pubblica consultazione.
2. La conclusione delle attività coincide con l’invio del parere, fatte salve eventuali integrazioni o chiarimenti richiesti dalla stessa Authority.
3. Qualora l’attività riguardi la concorrenza sleale, la Commissione, valutati gli elementi di fatto e di diritto acquisiti all’istruttoria ed esperite le eventuali audizioni delle parti interessate, formula per iscritto, entro 60 giorni dal conferimento dell’incarico, un proprio parere motivato in merito alla possibile esistenza dei presupposti per la promozione, da parte della Camera di

Commercio, di un'azione di repressione della concorrenza sleale, e lo trasmette al Segretario Generale.

4. Nel caso la Commissione non ravvisi elementi sufficienti per la promozione della suddetta azione, propone la chiusura della procedura, che avviene con determinazione del Segretario Generale; della decisione viene data comunicazione alle parti interessate con le modalità previste dalla normativa vigente.
5. Nel caso, invece, la Commissione ravvisi l'esistenza di atti, fatti o comportamenti di concorrenza sleale tali da recare pregiudizio al sistema locale delle imprese, ne dà comunicazione al Segretario Generale che, con propria determinazione, invita il soggetto o i soggetti interessati a cessare in via definitiva tutti quegli atti, fatti o comportamenti nei quali è stata ravvisata concorrenza sleale.
6. Qualora il soggetto e i soggetti che li hanno posti in essere, non ottemperino all'invito nel termine massimo di 15 giorni, il Segretario Generale trasmette le risultanze istruttorie alla Giunta, proponendo la promozione dell'azione di repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2601 codice civile.
7. Ove l'attività riguardi, infine, la costituzione di parte civile dell'Ente nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, la Commissione, allo scopo di circoscrivere l'eventuale costituzione in giudizio ai casi di particolare gravità o di forte allarme sociale, procede a un attento esame della tipologia e delle circostanze del reato e formula per iscritto, entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico, un proprio parere motivato in merito all'opportunità, per la Camera di Commercio, di costituirsi parte civile nel giudizio in questione.
8. Il Segretario Generale trasmette il parere alla Giunta camerale per gli opportuni adempimenti.

#### **Articolo 8 - Avvio attività su istanza di parte**

1. Chiunque ne abbia interesse può segnalare all'Ente atti, fatti o comportamenti lesivi degli interessi generali del sistema delle imprese e del mercato, a tutela dell'iniziativa d'impresa, della libertà di concorrenza e dei consumatori.
2. L'istanza deve contenere:
  - a) l'indicazione del nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del soggetto richiedente e del suo eventuale rappresentante;
  - b) l'indicazione del domicilio eletto per la ricezione degli atti concernenti il procedimento eventualmente instaurato a seguito dell'istanza;
  - c) l'indicazione degli elementi necessari all'identificazione dei soggetti interessati dalla segnalazione;
  - d) una chiara esposizione delle circostanze alla base della stessa.
3. Ricevuta l'istanza di cui al presente articolo, la Segreteria valuta preliminarmente l'esistenza dei presupposti minimi di fondatezza ed entro 15 giorni redige una relazione che trasmette al Segretario Generale, unitamente agli atti e ai documenti in possesso. Questi, qualora non ritenga l'istanza palesemente infondata, nel termine massimo di ulteriori 15 giorni dà incarico alla Commissione di formulare un parere sulla stessa e comunica l'avvio delle attività di controllo a tutte le parti coinvolte, con l'invito a presentare, entro 20 giorni, eventuali osservazioni in merito.

#### **Articolo 9 - Istruttoria e conclusione attività avviate su istanza di parte**

1. Per l'istruttoria e la conclusione delle attività avviate su istanza di parte vale quanto disposto all'art. 7, fatto salvo l'invio dell'atto conclusivo anche al soggetto che ha presentato l'istanza (o suo procuratore).

#### **Articolo 10 - Composizione e funzionamento della Commissione**

1. La Commissione di cui al precedente art. 5 è composta da tre professionisti nominati dalla Giunta della Camera di Commercio secondo la seguente composizione:
  - a) n. 1 componente scelto tra gli avvocati iscritti nell'albo professionale di Prato;
  - b) n. 1 componente scelto tra gli avvocati iscritti nell'albo professionale di Pistoia;

- c) n. 1 componente scelto tra dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti nell'albo professionale di Prato o di Pistoia.
2. Assieme ai tre componenti effettivi, la Giunta nomina anche tre supplenti, di cui:
  - a) n. 1 componente scelto tra gli avvocati iscritti nell'albo professionale di Prato;
  - b) n. 1 componente scelto tra gli avvocati iscritti nell'albo professionale di Pistoia;
  - c) n. 1 componente scelto tra dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti nell'albo professionale di Prato o di Pistoia.
3. Per la scelta dei professionisti effettivi e supplenti selezionati tra i dottori commercialisti e gli esperti contabili, vale il principio di rotazione tra gli albi delle due province.
4. I componenti della Commissione sono nominati per tre anni e svolgono l'attività a titolo gratuito; alla scadenza dell'incarico possono essere confermati.
5. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei componenti.

#### **Articolo 11 - Norme di riferimento**

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le disposizioni nazionali e comunitarie in materia.